



**FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI
ENTI PUBBLICI LOCALI**
Aderente Co.Dir.P.

*Struttura Regionale del Veneto <http://www.direlveneto.it>
e-mail: direlveneto@pec.direlveneto.it
segreteria@direlveneto.it*

Regolamento per il riconoscimento di contributo alle spese legali in caso di causa o controversia che vedono coinvolti gli iscritti Direl

1. La Direl Veneto - struttura regionale della DIREL, la federazione dei dirigenti e delle alte professionalità degli enti locali - persegue l'interesse dei propri iscritti assieme alla salvaguardia dei principi di buona gestione della cosa pubblica, pertanto, in considerazione dei moltiplicarsi degli attacchi verso queste categorie, ha scelto di sostenere i propri iscritti anche quando sono costretti a far valere le loro giuste ragioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.
2. Il contributo a tali spese può essere erogato a condizione che le cause vertano su principi d'ordine generale riconducibili alle finalità enunciate dall'art. 4 dello Statuto della DIREL.
3. Competente a decidere sulle richieste è il Consiglio Direttivo della Direl Veneto che si avvale all'uopo della sintetica istruttoria di una Commissione Affari Legali.
4. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile e pertanto deve essere sempre motivata; dunque le richieste - specificate per tipologia di atto e/o numero di ricorrenti e/o grado del giudizio - devono essere accompagnate da una sufficiente illustrazione dei motivi di lite e contenere l'impegno di fornire quegli aggiornamenti che documentano l'andamento della lite.
5. L'entità del contributo è definita in base alle tariffe applicate a Direl Veneto dai propri consulenti giuridici convenzionati: in ogni caso l'ammontare non potrà mai superare il valore del 50% del preventivo di spesa dichiarato dal "soggetto richiedente" (singoli iscritti o più iscritti associati) né superare il limite di € 3.000,00 per lite.
6. La scelta del legale è rimessa al soggetto richiedente che, tuttavia, nel caso abbia deciso di non avvalersi dei predetti, è tenuto a spiegarne il motivo.
7. Il contributo, stabilito dal Consiglio Direttivo nei limiti del precedente punto 5., può assumere alla conclusione del procedimento la forma:

- di “prestito” con restituzione del 100% della cifra erogata in forma rateale;
 - di “pagamento” da parte di Direl Veneto d’una parcella del legale scelto dal soggetto richiedente pari all’ammontare del contributo autorizzato, oneri legali compresi;
 - di “concorso parziale” alle spese legali sostenute dal soggetto richiedente.
8. Il beneficiario – sia esso un singolo iscritto o gruppo di iscritti - dovrà rilasciare un’impegnativa di rimborso nel caso di:
- a) liquidazione delle spese di giudizio a favore del ricorrente;
 - b) vertenza transatta o definita bonariamente in termini economici ritenuti soddisfacenti dal Consiglio Direttivo;
 - c) esito positivo della causa/vertenza a conclusione del giudizio;
 - d) esito negativo della causa/vertenza a grado di giudizio inferiore all’ultimo.
9. Il contributo può essere erogato anche “a fondo perduto” nei seguenti casi:
- e) esito negativo della causa/vertenza;
 - f) denunce di “comportamento antisindacale” promosse da strutture provinciali e aziendali facenti parte della Direl Veneto;
 - g) interventi “ad adiuvandum”, in cause di lavoro promossi da strutture provinciali e aziendali facenti parte della Direl Veneto.
10. Qualora l’esito negativo della causa/vertenza sia attribuibile a informazioni false o parziali il “soggetto richiedente” sarà espulso da Direl Veneto e dovrà restituire l’intero contributo di cui ha beneficiato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vicenza, 14 settembre 2016